



# Documentazione

Data: 30.06.2014

---

## Attraversare velocemente il confine grazie a un'imposizione semplificata

**Il 1° luglio 2014 entrano in vigore nuove disposizioni doganali nel traffico turistico. Questo è quanto ha deciso il Consiglio federale a inizio aprile. La nuova regolamentazione semplifica e rende più trasparente l'imposizione delle merci, accelera il passaggio del confine da parte dei viaggiatori e permette in tal modo alla dogana di gestire in modo più efficiente l'aumento del traffico turistico. Inoltre vengono create le condizioni per permettere in futuro ai viaggiatori di dichiarare elettronicamente la merce prima ancora di giungere al valico di confine.**

Le disposizioni in vigore sono complesse e in parte difficilmente comprensibili. Le basi legali relative all'imposizione delle merci nel traffico turistico sono state adeguate l'ultima volta 12 anni fa. Da allora il traffico transfrontaliero è aumentato in modo massiccio, così come la mobilità delle persone. Anche la tecnologia dell'informazione ha fatto passi da gigante e offre ora nuove possibilità, che saranno utilizzate anche per l'imposizione delle merci nel traffico turistico. Le disposizioni approvate dal Consiglio federale permettono alla dogana di tener conto delle innovazioni economiche e tecnologiche in questo genere di traffico.


Le modifiche semplificano l'imposizione delle merci sia per i viaggiatori sia per il personale doganale e si prefiggono di accelerare la procedura di passaggio del confine. Inoltre, le nuove e più chiare disposizioni permettono ai viaggiatori di capire da soli e in modo semplice se per le merci acquistate all'estero sono dovuti tributi oppure no.

In futuro per i viaggiatori dovrebbe essere possibile dichiarare elettronicamente (ad es. mediante smartphone o tablet) le proprie merci prima ancora di giungere al confine. In questo modo essi possono conoscere in anticipo l'importo del dazio e dell'imposta sul valore aggiunto dovuti per i beni acquistati nonché scegliere il valico di confine presso il quale entrare in Svizzera. Con le disposizioni attuali, la dichiarazione elettronica da parte dei viaggiatori risulterebbe troppo complicata, a causa del grande numero di dati da registrare separatamente. Per questo motivo le nuove disposizioni sono state strutturate in modo più semplice possibile e non esistono quasi più eccezioni.

## Imposizione delle merci: separazione tra dazio e imposta sul valore aggiunto

Una novità è rappresentata dalla netta separazione tra dazio e imposta sul valore aggiunto. Secondo le nuove disposizioni, i viaggiatori che in futuro intendono importare merci in Svizzera devono chiedersi quanto segue:

1. *Il valore complessivo della merce supera il limite di franchigia secondo il valore di 300 franchi?*
  - No: la merce è esente dall'imposta sul valore aggiunto
  - Sì: la merce (valore complessivo) è assoggettata all'imposta sul valore aggiunto
2. *La quantità ammessa in franchigia è superata?*
  - No: la merce è esente da dazio
  - Sì: la quantità eccedente è assoggettata al dazio



Le fasi dell'imposizione delle merci sono due: dapprima imposta sul valore aggiunto, poi dazio. Se il limite di franchigia secondo il valore di 300 franchi non viene superato e non vengono trasportate merci soggette a dazio, il viaggiatore può passare il confine senza pagare tributi.

### Principali cambiamenti

- ➔ Le merci che i viaggiatori importano per uso privato o come regali sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto se il loro valore non supera 300 franchi. Novità: ora è determinante il valore di **tutti** i beni trasportati. Anche le bevande alcoliche e i tabacchi manufatti vengono computati nel limite di franchigia di 300 franchi. Se il valore supera 300 franchi, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta sul valore complessivo di tutte le merci.
- ➔ Al fini di una semplificazione, i 17 gruppi tariffali della tariffa per il traffico turistico, comprendenti le merci assoggettate a dazio, ora sono stati ridotti a 5 (vedi panoramica). Le bevande alcoliche, ad esempio, formano così un unico gruppo tariffale (anziché 4).
- ➔ Il dazio è riscosso solo sulle merci per le quali vige una protezione agricola o di politica sanitaria:
  - carne e preparazioni di carne
  - burro e crema di latte
  - oli, grassi e margarina
  - bevande alcoliche e
  - tabacchi manufatti
- ➔ La **carne** rientra ora in un unico gruppo tariffale. Ciò significa che è irrilevante se si tratta di carne fresca o di preparazioni di carne, di carne condita o non condita. Anche la distinzione tra i diversi generi di carne viene a cadere. La quantità ammessa in franchigia di dazio è ora di 1 chilogrammo (finora: 0,5 kg di carne fresca e 3,5 di carne lavorata). Esiste una sola eccezione: la selvaggina può continuare a essere importata senza limitazioni.
- ➔ Per quanto riguarda le **bevande alcoliche**, sono esenti da dazio 5 litri fino a 18 % vol. e 1 litro oltre 18 % vol. (finora: 2 l fino a 15 % vol., 1 l oltre 15 % vol.). Novità: per le bevande alcoliche fino a 18 % vol., a partire dal sesto litro è dovuto un dazio di 2 franchi al litro; per le bevande alcoliche oltre 18 % vol., a partire dal secondo litro è dovuto un dazio di 15 franchi al litro, indipendentemente dal tipo di bevanda. Finora venivano applicate aliquote di dazio differenti a seconda del tipo di bevanda.
- ➔ Per quanto riguarda invece i **tabacchi manufatti**, possono essere importati in franchigia di dazio 250 sigarette o 250 sigari o 250 grammi di tabacco (finora: 200 sigarette o 50 sigari o 250 g di tabacco).

### Panoramica: merci soggette a dazio, quantità ammesse in franchigia e aliquote di dazio per le quantità eccedenti

Merci	Quantità ammesse in franchigia (per persona e giorno)	Tributi doganali per le quantità eccedenti (in fr.)
Carne e preparazioni di carne, ad eccezione della selvaggina	1 kg	17.- il kg
Burro e crema di latte	1 l/kg	16.- il l/kg
Oli, grassi e margarina per l'alimentazione umana	5 l/kg	2.- il l/kg
Bevande alcoliche (età minima: 17 anni) <ul style="list-style-type: none"> <li>- con tenore alcolico fino a 18 % vol.</li> <li>- con tenore alcolico superiore a 18 % vol.</li> </ul>	5 l e 1 l	2.- il l 15.- il l
Tabacchi manufatti (età minima: 17 anni) <ul style="list-style-type: none"> <li>- sigarette/sigari</li> <li>- altri tabacchi manufatti</li> <li>- una scelta di questi prodotti in quantità proporzionale</li> </ul>	250 pezzi o 250 g o	0.25 il pezzo 0.10 il g

## **Vantaggi per i viaggiatori**

Le nuove disposizioni sono strutturate in modo molto più semplice e chiaro rispetto a quelle attuali. Rispondendo a due semplici domande (Qual è il valore complessivo delle merci? La quantità ammessa in franchigia è superata?) il viaggiatore sa già se deve pagare, o meno, tributi. Ciò comporta inevitabilmente una maggiore certezza del diritto.

Alcune merci, per le quali finora erano fissate quantità massime, possono ora essere importate in franchigia di dazio: latte e latticini, uova, fiori recisi, verdura, frutta, prodotti a base di patate o di cereali. Tuttavia, se il valore complessivo di queste merci supera 300 franchi, esse possono essere importate in franchigia di dazio, ma sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.

## **Il limite di franchigia secondo il valore rimane a 300 franchi**

In linea di massima, non sussiste alcun diritto a importare merci in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. Il limite di franchigia secondo il valore è stato fissato sulla base di riflessioni di carattere economico-amministrativo. La dogana intende in questo modo evitare la riscossione di importi irrisori, in quanto ciò comporterebbe non solo un rallentamento delle procedure d'imposizione doganale e un grande dispendio in termini di personale, ma intralcerrebbe inutilmente anche il traffico turistico.

## **Cambiamenti per quanto riguarda le quantità ammesse in franchigia**

- ➔ La riunione dei gruppi tariffali relativi alla carne e alle preparazioni di carne rappresenta un'importante semplificazione sia per i viaggiatori sia per il personale doganale ed eviterà spiacevoli discussioni sulla classificazione tariffale delle merci. Sulla scorta di questo raggruppamento è stato necessario trovare un compromesso e fissare una quantità ammessa in franchigia applicabile a tutte le merci. La soluzione prevede ora 1 chilogrammo di carne in generale (anziché, come finora, 0,5 kg di carne fresca e 3,5 di preparazioni di carne).
- ➔ Anche la riunione da quattro gruppi tariffali relativi alle bevande alcoliche con dieci differenti aliquote di dazio a un gruppo tariffale con due differenti aliquote di dazio rappresenta una semplificazione. Per la classificazione tariffale ora ci si basa su un unico criterio, ovvero il tenore alcolico. Il limite fissato a 18 % vol. (finora: 15 % vol.) è retto dalla nuova legislazione in materia di bevande spiritose (FF 2012 1193).
- ➔ Per quanto riguarda il vino, si riteneva inizialmente che gli attuali 60 centesimi al litro (dovuti dal terzo al ventesimo litro) non garantissero alcuna protezione, in quanto non avevano alcun effetto dissuasivo sulle importazioni di quantità eccedenti. Inoltre, spesso era necessario riscuotere importi irrisori di tributi. Per questo motivo, all'inizio della procedura di consultazione è stato proposto di rinunciare alla riscossione dei tributi doganali fino a 20 litri. I risultati di tale procedura hanno tuttavia mostrato che la maggioranza dei partecipanti era contraria a questa proposta. Dopo varie discussioni con le parti interessate e poiché tutte le bevande alcoliche fino a 18 % vol. sono state riunite in un unico gruppo tariffale, si è giunti al compromesso che prevede un'aliquota di dazio di 2 franchi per le quantità eccedenti. Per contro, la quantità ammessa in franchigia è stata portata da 2 a 5 litri e l'aliquota di dazio a partire dal ventunesimo litro ridotta da 3 a 2 franchi.

## **Ripercussioni sui tributi**

L'Amministrazione federale delle dogane parte dal presupposto che i cambiamenti non si ripercuoteranno sull'importo dei tributi. Infatti, lo scopo di questi cambiamenti non era aumentare le entrate doganali né incentivare il turismo degli acquisti. Si trattava piuttosto di semplificare le prescrizioni relative al limite di franchigia secondo il valore e alle quantità ammesse in franchigia nonché accelerare la procedura di riscossione dei tributi. L'importo di tali tributi dipende, ovviamente, dalla quantità di merci acquistata all'estero.

I viaggiatori che si recano regolarmente oltre confine per fare acquisti, si limitano spesso a importare merci che rientrano nei suddetti limiti.

### **Informazioni per i viaggiatori**

Informazioni dettagliate sulle nuove disposizioni sono disponibili sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle dogane: [www.ezv.admin.ch](http://www.ezv.admin.ch) → Informazioni per privati → Viaggiare e acquistare, in franchigie quantitative e franchigia valore → Importazione in Svizzera. Su questa pagina è possibile anche scaricare il volantino «Attraversare la dogana svizzera» con tutte le informazioni. Questo è inoltre disponibile, in forma cartacea, presso tutti i valichi di confine occupati.

Una sintesi delle informazioni è consultabile al sito [www.ezv.admin.ch/trafficoturistico](http://www.ezv.admin.ch/trafficoturistico) nonché sull'app doganale «Viaggio e merci».

Inoltre, presso tutti i valichi di confine si trovano opuscoli e volantini sul tema.

### **Per ulteriori informazioni:**

Ufficio stampa,  
Amministrazione federale delle dogane AFD  
+ 41 58 462 67 43, [medien@ezv.admin.ch](mailto:medien@ezv.admin.ch)